



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 4/17

1) Guida Inail per rischi attività di scavo, cantieri stradali, costruzioni idrauliche.

Pubblicata da Inail una guida per datori di lavoro, Rsp, addetti ai lavori e committenti che analizza fattori di rischio, dinamiche, esigenze per la prevenzione in attività come scavi per fondazione, costruzioni idrauliche e sottoservizi, strade e ferrovie.

Il volume è un aggiornamento di una precedente edizione dell'opera pubblicata nel 2003 ed è curato dalla Direzione Regione Lombardia. Le maggiori novità sono ovviamente un nuovo inquadramento rispetto alla normativa corrente, quindi due nuovi capitoli inediti che affrontano i cantieri stradali e i rischi elettrici nelle attività di scavo.

Undici sono le parti che compongono la guida, in un percorso che muovendo dall'analisi dei dati infortunistici, dalle dinamiche più frequenti, arriva ad analizzare il terreno, i fattori organizzativi, i fattori ambientali, l'efficacia delle opere provvisorie. Sono analizzati dettagli e tecniche, segnalando inoltre quanto sia fondamentale la collaborazione tra le parti in campo, l'approccio multidisciplinare che includa sia aspetti di natura ingegneristica che geologica.

Le rocce, il comportamento delle terre, la meccanica e la stabilità dei terreni, quindi le procedure preliminari allo scavo e l'intera gamma dei fattori gestionali necessari per la sicurezza sul lavoro quali : emergenze, Dpi, formazione, ispezioni interne, raccomandazioni. Nella guida inoltre vengono analizzati l'ambiente e i rischi che ne derivano, ovvero pioggia, acque, canali, detriti, polveri e sostanze aerodisperse e le macchine operatrici, le opere di contrasto e le protezioni ed i sistemi di accesso.

Una lunga scansione di ogni aspetto lavorativo, preparatorio, dei rischi che si evolvono con l'evolversi delle opere, affiancata dall'analisi di tre esempi di dinamica di incidente (fognature, cimiteri, impermeabilizzazione locali interrati) e da una serie di proposte per tecniche alternative alcune delle quali basate su tecnologia.

Fonte : www.inail.it - Vedi all. sic .1

2) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI): cos'è, chi lo redige e quali sono i contenuti.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è un documento obbligatorio introdotto dall'art. 26 del testo unico sulla sicurezza (Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.).

Con tale documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.

L'individuazione dei rischi derivanti da interferenze dovrà essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.

Le fasi per la redazione del DUVRI sono le seguenti:

- individuazione dei rischi da interferenza;
- adozione di adeguate misure di protezione e prevenzione dagli infortuni;
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità;
- definizione dei costi della sicurezza;

Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente e non dalle imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del contratto d'appalto.

Il DUVRI è un documento dinamico, che deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il datore di lavoro committente ha i seguenti compiti:

- verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza;
- fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Quando non occorre redigere il DUVRI

I casi in cui il DUVRI **non** deve essere prodotto sono definiti dal comma 3 bis dell'art. 26 del Dlgs 81/08 e sono i seguenti:

1. servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
 - rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del dm 10 marzo 1998;
 - svolgimento di attività in ambienti confinati (DPR 177/2011);
 - presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del Dlgs 81/2008).

Cosa sono i rischi interferenti

I rischi derivanti da interferenze sono i rischi per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva, correlati all'affidamento di attività all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

Ecco alcuni esempi di rischi da interferenze per i quali occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione, richieste esplicitamente dal committente.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) esempio pratico.

Analizziamo il caso in cui un'impresa impiantistica debba svolgere la propria attività negli uffici di un'azienda (ipotizziamo si tratti degli uffici di un'impresa edile).

In questo caso il datore di lavoro committente dell'impresa edile di concerto con il datore di lavoro dell'impresa impiantistica redige il DUVRI, procedendo ai seguenti step:

1. STEP 1 – ANALISI ATTIVITÀ

- descrizione delle singole attività oggetto di appalto;
- analisi di ogni elemento della fase lavorativa, con l'individuazione di attrezzature impiegate, sostanze e preparati utilizzati.

ESEMPIO

I lavori oggetto di appalto sono rappresentati **dalla realizzazione dell'impianto per l'aria condizionata.**

Le attività sono le seguenti:

- realizzazione canalizzazioni e posa in opera di canali d'aria;
- posa in opera di condizionatore;
- realizzazione opere murarie necessarie per la chiusura delle tracce;

Di seguito individuiamo le attrezzature utilizzate, le sostanze e i preparati pericolosi, i rischi connessi alle attività svolte:

attrezzature: attrezzi manuali, ponteggio mobile, scala, trapano elettrico, martello demolitore, flessibile;

sostanze: malta cementizia;

rischi: caduta di materiale dall'alto o a livello, elettrocuzione, polveri, rumore, vibrazioni, urti colpi e contusioni, caduta d'alto.

2. STEP 2 – INDIVIDUAZIONE RISCHI TRASMISSIBILI

Individuazione dei fattori di rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro che possono essere trasferiti dalle:

- attività aziendali ai lavoratori della ditta esterna
- individuazione dei fattori di rischio "trasmissibili" ai lavoratori presenti

ESEMPIO

Nei luoghi di lavoro le attività svolte sono quelle di uffici (gestione pratiche, stipula contratti, redazione progetti, archiviazione dei documenti, ecc.) e si utilizzano varie attrezzature (fotocopiatrici, stampanti, PC, fax, plotter, ecc.).

I fattori di rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro che possono essere trasferiti dalle attività aziendali ai lavoratori della ditta esterna sono i seguenti:

fattori di rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro: Vdt, scivolamento e caduta a livello, colpi urti e contusioni;

fattori di rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro e trasferibili ai lavoratori della ditta esterna: non sono presenti rischi dei luoghi di lavoro che possono essere trasferiti alla ditta appaltatrice.

I fattori di rischio "trasmissibili" ai lavoratori presenti sono i seguenti:

rischi trasmissibili ai lavoratori presenti sono quei rischi che scaturiscono dalle "interferenze" delle attività della ditta esterna (attività esterne) e le attività effettuate dalla azienda committente (attività interne);

rischi trasmissibili: rumore, polveri, elettrocuzione, caduta di materiale d'alto.

3. STEP 3 – COORDINAMENTO INTERFERENZE

adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze tra le attività della ditta esterna (attività esterne) e le attività effettuate dalla azienda committente (attività interne).

ESEMPIO

Allestimento di aree delimitate.

Per il deposito dei materiali necessari alla lavorazione della ditta esterna è individuata ed allestita un'apposita ed idonea area interna all'azienda.

Chiusura di percorsi o di parti di edifici.

Per le esigenze della lavorazione della ditta esterna e per garantire la sicurezza dei lavoratori interni all'azienda è prevista la chiusura, con l'apposizione di idonea segnalazione, dei percorsi pedonali interessati dalle attività esterne.

Chiusura giornaliera

Le attività lavorative effettuate dalla ditta esterna sono programmate negli orari di chiusura giornaliera dell'azienda.

4. STEP 4 – COSTI DELLA SICUREZZA

definizione dei costi della Sicurezza.

ESEMPIO NON ESAUSTIVO

Costi della Sicurezza

n. ord.	tariffa	descrizione articolo	prezzo unitario (euro)	Quantità	Importo complessivo (euro)
1	001	Delimitazione con paletti Ø 4 cm, rete di plastica ...	2,17	30	65,10
2	002	Cartello di sicurezza in alluminio, di forma triangolare ...	1,32	5	6,60
					Tot. 71.70

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI): diagramma di flusso

Di seguito proponiamo un diagramma di flusso che riassume in 11 step la procedura per la redazione del DUVRI e la stima dei costi della sicurezza per contratti di forniture e servizi.

VEDI TABELLA SEGUENTE

REDAZIONE DEL DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

STEP N. 1: VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Esistenza di rischi durante l'esecuzione dell'appalto.

STEP N. 2: CI SONO INTERFERENZE ?

1. **NO:** Non essendoci rischi interferenti non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono costi della sicurezza. La procedura si interrompe.
2. **SI:** Ci sono interferenze. Bisogna redigere il DUVRI.

STEP N. 3: PREDISPOSIZIONE DELLE INTERFERENZE

Si individuano le misure per ridurre i rischi relativi alle interferenze.

STEP N. 4: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

STEP N. 5: REDAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO O DEL BANDO

STEP N. 6: METTERE A DISPOSIZIONE IL DUVRI

STEP N. 7: PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerente deve giustificare l'offerta per la congruità del prezzo.

STEP N. 8: AGGIUDICAZIONE

STEP N. 9: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

STEP N. 10: ATTUAZIONE DEL DUVRI

STEP N. 11: INTEGRAZIONE DEL DUVRI

1. **NO:** Non ci sono proposte integrative e la procedura si ferma
2. **SI:** Ci sono proposte integrative. Si individuano le misure migliorative, senza che vengano modificati i costi della sicurezza.

Glossario della sicurezza

Di seguito proponiamo il glossario con i termini della sicurezza da inserire all'inizio del documento DUVRI

GLOSSARIO

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Fonte : biblus-net@accasoftware.it- vedi all.sic.2

3) Il concetto di interferenza ai fini del DUVRI secondo la Cassazione

Cos'è l'interferenza e quando è "rilevante" per l'art.26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., al di là delle tipologie contrattuali: la "concreta interferenza tra organizzazioni" e il "potere di interferenza" nelle sentenze di Cassazione Penale.

L'avv. Anna Guardavilla collaboratrice di Punto Sicuro propone alcuni estratti di sentenze della Cassazione degli ultimi anni che hanno ad oggetto il concetto di "interferenza" in relazione all'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Il concetto di "interferenza" ai fini del DUVRI

La prima questione che è spesso oggetto di analisi giurisprudenziale è quella relativa a quando ricorra di fatto l'interferenza ai fini dell'obbligo di elaborazione del DUVRI.

Nel panorama giurisprudenziale, una prima definizione di "interferenza" possiamo desumerla da Cassazione Penale, Sez.IV, 9 novembre 2015 n. 44792, che a sua volta riporta la definizione di una nota fonte giuridica del 2008, allorché chiarisce che "l'interpretazione del concetto di "interferenza", da cui sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione, come ricavabili dall'art.26 al comma 1, lett.a) e b) e comma 3 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. , con riferimento alla posizione del committente, ed al comma 2 lett.a) e b) stesso decreto, con riferimento alla posizione dell'appaltatore e del subappaltatore, non viene definita dal D.lvo 81/2008, ma una sua definizione normativa la si può rinvenire nella Determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello

dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti".

Qualche anno prima, poi, la prima sentenza di Cassazione sul DUVRI - ovvero Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2012 n.5420 - aveva precisato che in ogni caso "l'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi"[...] destinate, per l'appunto, a prevenirli. In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere."

Nello stesso mese e anno dell'ultima pronuncia richiamata, un'ulteriore sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 21 febbraio 2012 n.6857) ha riaffermato il medesimo principio, ribadendo che "l'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi", destinate, per l'appunto, a prevenirli.

In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere.

Il principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltante in esso inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica [...], e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo.

Un'esclusione della responsabilità dell'appaltante è configurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltante, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltante dall'organizzazione del cantiere.

Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltante, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e l'appaltatore."

L' "interferenza tra organizzazioni" quale interferenza "rilevante" e il "potere di interferenza nei confronti dell'appaltatore" - I rapporti giuridici che fanno scattare gli obblighi dell'art.26 non si esauriscono con le tipologie contrattuali richiamate dalla norma.

Per determinare quando una interferenza sia rilevante ai sensi dell'art.26 T.U. Cassazione Penale, Sez.IV, 9 novembre 2015 n.44792 invita a guardare la ratio della norma.

E in tal senso specifica che "gli obblighi di cui al richiamato art.26 presuppongono un rapporto di appalto ovvero di somministrazione, secondo le definizioni di tali tipologie contrattuali che si ricavano dalle norme civilistiche. Tuttavia, non possono esaurirsi in essi i rapporti a cui fa riferimento l'intero art.26, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro.

In particolare, la ratio della norma di cui all'art.26 D.Lgs 81/2008 è quella di far sì che il datore di lavoro "committente" appresti un segmento all'interno della propria azienda al fine di prevenire ed evitare i rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la propria attività lavorativa."

Dunque - prosegue la Corte - "se questa è la ratio, ciò che rileva ai fini della normativa di cui all'art.26 del citato decreto legislativo, non è la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per entrambi i lavoratori delle imprese coinvolte."

In conclusione, "quindi, anche se si accetta l'interpretazione del concetto di "interferenza", offertaci dalla richiamata "Determinazione n.3/2008", al fine di individuare i confini della stessa, occorre far riferimento alla suindicata ratio per comprendere quando l'interferenza è rilevante; quest'ultima, infatti, non può essere circoscritta alle mere ipotesi di contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, perché ciò condurrebbe ad escludere in capo a quei "committenti", che forniscono il mero luogo di lavoro, qualunque posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che, pur essendo alle dipendenze di altre imprese, operano nel medesimo luogo di lavoro.


L'interferenza rilevante- dovendosi ricercare una nozione che sia il più confacente possibile al perseguimento della sua ratio - deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, ossia come interferenza non di soli lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza di un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (Così Sez. IV, sentenza n.36398 del 23 maggio 2013).

Emerge, quindi, che, nell'ambito di interferenza tra organizzazioni di più imprese, in cui è irrilevante l'interferenza di fatto tra lavoratori di plurime imprese, ciò che rileva è la presenza di un potere di interferenza nei confronti dell'appaltatore."

Questo principio è espresso anche da Cassazione Penale, Sez. IV, 5 settembre 2013 n.36398, secondo la quale "la norma che delinea un rapporto di affidamento di lavori, l'art. 7 [ora art.26 D.Lgs.81/08, n.d.r.], individua nel solo 'datore di lavoro' che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, essenzialmente al fine di far fronte al rischio cd. interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi."

Concludiamo citando una sentenza di un mese fa (Cassazione Penale, Sez. IV, 20 marzo 2017 n.13456) la quale ha ulteriormente ribadito che "ai fini della operatività degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art.26 D. Lgs.vo 9.4.2008 n.81, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quali il contratto di appalto, di opera o di somministrazione, ma all'effetto che tale rapporto origina, ovvero alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (sez.IV, 7.6.2016, P.C. in proc. Carfi e altri, Rv.267687; 17.6.2015, Mancini, Rv.264957)."

Fonte: www.punto sicuro.it – vedi all.sic.3



Approfondimenti

I quesiti sul decreto 81: il POS su supporto informatico

Sulla possibilità di tenere il piano operativo di sicurezza in cantiere su supporto informatico.

Quesito

E' possibile tenere il piano operativo di sicurezza in cantiere su supporto informatico in luogo di quello cartaceo onde consentirne la visione ad eventuali organi di controllo che volessero consultarlo? La versione informatica di tale documento in luogo di quella cartacea, specie nei lavori di breve durata, semplificherebbe notevolmente il lavoro assolvendo in ogni caso agli adempimenti di legge.

Risposta

Con l'obiettivo di semplificare le cose e rispettare comunque gli adempimenti di legge, si chiede se il piano operativo di sicurezza (POS) può essere tenuto in cantiere invece che su un supporto cartaceo su quello informatico al fine di consentire la sua lettura agli operatori di sicurezza che devono consultarlo e agli ispettori dell'organo di vigilanza che volessero visionarlo durante la loro ispezione. Il quesito va esaminato, sotto un duplice aspetto, uno legislativo con riferimento alle disposizioni che sono state emanate in merito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e l'altro sotto un aspetto invece più pratico e operativo.

Da un punto di vista legislativo le disposizioni normative di riferimento da prendere in considerazione sono quelle contenute nell'articolo 53 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante appunto la tenuta della documentazione tecnico amministrativa in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Secondo il comma 1 di tale articolo 53 infatti:

"1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo"

mentre con il comma 2 dello stesso articolo 53 il legislatore ha fissato le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione stessa stabilendo che:

"2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

- a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
- b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
- c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
- d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
- e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
- f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
- g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso".

Fonte: www.punto sicuro.it

Inail Quaderni per immagini : scavi, scale, ancoraggi, trabattelli, ponteggi.

Pubblicata da Inail una nuova serie di opuscoli dedicati alla sicurezza in cantiere. La serie che è completamente illustrata, ha nell'immagine stessa il suo strumento principale.

Otto i titoli, che puntano a informare sulle basi della prevenzione, su accorgimenti e modalità quotidiani utili alla sicurezza dei lavoratori. Gli opuscoli come già accennato sono focalizzati sulle illustrazioni, che mostrano situazioni, pose, scene di lavoro e che sono completate da didascalie e istruzioni.

Sia le didascalie che tutti i testi introduttivi di ognuno degli otto opuscoli sono pubblicati in italiano e in inglese, francese, rumeno, albanese.

".....La comunicazione nei cantieri esige un'efficacia estremamente rigorosa che consenta l'acquisizione rapida degli elementi di base indispensabili alla sicurezza del singolo lavoratore e a quella degli altri, soprattutto se stranieri. Per queste ragioni e per il superamento delle barriere linguistiche, problema che si aggiunge pericolosamente ai già molteplici rischi presenti in ogni cantiere edile, si è utilizzato uno strumento convenzionale, il libro, servendosi di una comunicazione non convenzionale, senza parole".

Questi gli otto titoli della collana e allegati alla presente news:

1. Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto;
2. Sistemi di protezione individuale dalle cadute;
3. Scale portatili;
4. Trabattelli;
5. Parapetti provvisori;
6. Ancoraggi;
7. Reti di sicurezza;
8. Ponteggi fissi.

Fonte news@quotidianosicurezza.it- vedi allegati 4-5-6-7-8-9-10-11

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 29/04/2017